

## **TI\_GERICHTE 31.2005.10 vom 19. Oktober 2006**

TI Tribunale d'appello, 2006-10-19, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_31.2005.10](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_31.2005.10)

FR: TI\_GERICHTE 31.2005.10 du 19 octobre 2006

IT: TI\_GERICHTE 31.2005.10 del 19 ottobre 2006

### **Regeste**

Responsabilità dei membri del CdA per contributi sociali rimasti impagati (art. 52 LAVS).  
Responsabilità degli eredi. In concreto la malattia di un membro del CdA non è stata considerata sufficiente per discolparsi.

### **Erwägungen**

#### **E. 4**

Il Seco disciplina la procedura d'intesa con l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

#### **E. 5**

\_\_\_\_\_, nonostante la malattia, sarebbe stato in grado di delegare la gestione della società a terzi? In caso di risposta negativa, perché no?

#### **E. 6**

Egli era in grado, nonostante la malattia, di comprendere che avrebbe potuto dimettersi dalla carica di amministratore? In caso di risposta negativa, perché no?" (doc. XX, inc. 31.2005.10) Dopo essere stato sollecitato, il Dr. med. \_\_\_\_\_, primario del \_\_\_\_\_ dell'Ospedale \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_, ha affermato che l'interessato è stato degente presso il reparto di \_\_\_\_\_ dell'Ospedale \_\_\_\_\_ dal \_\_\_\_\_. Lo specialista ha precisato che dagli atti non " si evidenzia che non fosse in grado di intendere e di volere. Per quanto concerne la patologia concernente il ricovero presso il reparto di \_\_\_\_\_ all'\_\_\_\_\_, vi era a causa della patologia curata una inabilità lavorativa di circa 15 giorni. " (doc. XXIV, inc. 31.2005.10). Dopo aver precisato di non poter rispondere alle altre domande, il medico ha affermato che " le risposte sono dedotte dagli atti, dove non si evince che il paziente non fosse in grado di intendere e volere, però vista la breve degenza e la pura natura chirurgica della problematica non è possibile rispondere a domande specifiche poste. " (doc. XXIV, inc. 31.2005.10). Da parte sua il Direttore operativo del \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, ha affermato che l'assicurato è stato degente dal \_\_\_\_\_, dal \_\_\_\_\_, dal \_\_\_\_\_, giorno del decesso e che pertanto non è possibile fornire indicazioni per il periodo fino al \_\_\_\_\_ (doc. XXV, inc. 31.2005.10). Le parti hanno potuto esprimersi in merito alle risultanze (doc. XXVIII e seguenti inc. 31.2005.10). La Cassa rileva in particolare che il defunto \_\_\_\_\_, pur essendo da tempo malato, nel periodo contributivo scoperto (dal 1998 al gennaio 2003) poteva seguire, rispettivamente delegare gli affari della società o, se questo non era possibile, rassegnare le proprie dimissioni (doc. XXVIII, inc. 31.2005.10). Da parte sua l'assicurata ha evidenziato il pessimo stato di salute del defunto \_\_\_\_\_ che gli avrebbe impedito di esercitare la propria attività quale consigliere d'amministrazione e ritiene necessario porre ulteriori domande ai medici (doc. XXXII, inc. 31.2005.10). In concreto, a differenza di quanto giudicato nella citata sentenza del 1 dicembre 2003 (inc.

31.2005.31-34), dagli atti medici non emerge che il defunto \_\_\_\_\_ fosse in una condizione psico-fisica tale da non essere in grado di delegare il lavoro a terzi o di dimettersi dalla sua carica di consigliere d'amministrazione. Infatti, anche il Dr. \_\_\_\_\_, pur attestando una sicura inabilità lavorativa, non ha invece rilevato un'impossibilità, per l'interessato, di inoltrare una lettera di dimissioni. Da parte sua il Dr. \_\_\_\_\_ certifica solo una ridotta capacità lavorativa, ciò che, e contrario, significa comunque che l'interessato poteva, in parte, esercitare la propria attività e perlomeno attivarsi dimettendosi dalla carica di amministratore. Egli infatti quale amministratore della società doveva preoccuparsi di affidare i suoi compiti a terzi nel caso in cui non fosse stato in grado di svolgere la sua attività e non poteva limitarsi ad assumere un atteggiamento passivo. Se fosse stato incapace di determinarsi in merito all'avvenire della ditta, avrebbe dovuto dimettersi dalla carica. Dagli atti all'incanto non si evince infatti che la malattia sia insorta in modo repentino da non permettere al convenuto di reagire. I medici, del resto, non hanno attestato un'incapacità di intendere o di volere che avrebbe eventualmente potuto impedire all'interessato di lasciare la carica. Anzi, il Dr. med. \_\_\_\_\_, primario del \_\_\_\_\_ dell'Ospedale \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_, sembra piuttosto escludere tale possibilità. Per cui, dagli atti medici acquisiti da questo Tribunale, che non meritano ulteriore completazione, poiché chiari e non contestati nel loro contenuto, non emerge che il defunto \_\_\_\_\_ non sia stato in grado di gestire gli affari della società ed in particolare di provvedere al pagamento dei contributi o per lo meno che le condizioni di salute fossero di una gravità tale da impedirgli di delegare a terzi tali compiti e di controllarne il relativo operato oppure, quale ultima possibilità, di inoltrare le proprie dimissioni. E' quindi da ritenere che il defunto \_\_\_\_\_, malgrado la grave malattia, fosse ancora in grado di svolgere mansioni operative in seno alla società o per lo meno le conseguenze della malattia non erano tali da impedirgli una delega a terzi (se ciò non fosse stato possibile, sarebbe stato dovere dell'interessato rassegnare le dimissioni). Questa circostanza è stata evidenziata anche in sede di audizione, dove è emerso come \_\_\_\_\_ "ricevesse spesso delle chiamate in particolare da clientela potenziale che voleva far capo a lui e voleva che fosse l'ing. \_\_\_\_\_ il referente societario, per questo motivo \_\_\_\_\_ non ha lasciato la società e non ha delegato ad altri l'amministrazione." (doc. XXXVII). E' vero che, secondo la moglie, ad un certo punto "l'ing. \_\_\_\_\_ non aveva più la consapevolezza dell'entità del proprio capitale per fronteggiare questi oneri.", tuttavia, interpellata circa la questione a sapere per quale motivo il marito non ha lasciato il CdA, \_\_\_\_\_ ha evidenziato come la figura dell'ing. \_\_\_\_\_ fosse "così importante ai fini dell'acquisizione di clienti, era la figura di riferimento societaria per cui non poteva lasciarla." (doc. XXXVII) Da quanto sopra emerge che \_\_\_\_\_, malgrado la grave malattia svolgeva comunque un ruolo rilevante in seno alla società, aveva la consapevolezza dell'importanza della sua presenza nella gestione della ditta ed aveva la necessaria lucidità per dimettersi dagli incarichi ottenuti. L'interessato ha quindi mancato al dovere di diligenza che si deve esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro della stessa categoria di quella a cui apparteneva l'interessato, peraltro molto addentro nell'ambito della società, di cui era membro del CdA da diversi anni. In questo senso l'interessato, e per lui l'erede RI 1, deve essere considerato responsabile per il mancato pagamento dei contributi. 2.16. Quest'ultima ritiene inoltre che vi sia una concolpa della Cassa nella misura in cui l'avrebbe indotta in errore poiché non avrebbe informato gli eredi del debito del defunto \_\_\_\_\_, impedendo di fatto alla ricorrente di rinunciare all'eredità. Ciò, malgrado la pubblicazione del decesso di \_\_\_\_\_ nel Foglio Ufficiale.

Per l'art. 566 cpv. 1 CC gli eredi legittimi ed istituti possono rinunciare alla successione loro devoluta. A norma dell'art. 567 cpv. 1 CC il termine per la rinuncia è di tre mesi. L'art. 580 cpv. 1 CC prevede che l'erede che ha la facoltà di rinunciare alla successione può chiedere il beneficio d'inventario. Nell'ambito della procedura di compilazione dell'inventario, a norma dell'art. 581 cpv. 2 CC chiunque possa dare informazioni sulla situazione patrimoniale del defunto è obbligato, sotto propria responsabilità, a fornirle all'autorità competente che ne lo richieda. Per l'art. 582 cpv. 1 CC l'autorità incaricata dell'inventario fa pubblicare una grida, con la quale i creditori ed i debitori dell'eredità, compresi i creditori per fideiussione, sono invitati a notificare i loro debiti e crediti entro un termine stabilito. A norma l'art. 587 cpv. 1 CC chiuso l'inventario, ogni erede è invitato a dichiarare entro il termine di un mese se accetti l'eredità. Per il cpv. 2 quando sia giustificato dalle circostanze, l'autorità competente può accordare un nuovo termine per far procedere a stime, per la liquidazione di pretese controverse o per simili motivi. L'art. 588 CC prevede poi che entro il termine stabilito l'erede può rinunciare all'eredità o chiedere che sia liquidata d'ufficio oppure accettarla col beneficio di inventario od incondizionatamente. Se non fa alcuna dichiarazione s'intende che l'abbia accettata col beneficio d'inventario. Per l'art. 590 cpv. 1 CC i creditori del defunto i cui crediti non risultano dall'inventario perché hanno ommesso di notificarli non hanno azione né contro l'erede personalmente né contro l'eredità. Spettava dunque alla ricorrente attivarsi e agire nel modo più opportuno a tutela dei propri interessi. La Cassa era infatti tenuta ad informare l'insorgente della presenza del debito solo nel caso in cui l'interessata o un altro erede avesse chiesto il beneficio d'inventario. In assenza di richiesta di beneficio d'inventario non spetta invece, di regola, ai creditori, e tantomeno alla Cassa di compensazione, che tra l'altro è venuta a conoscenza del danno solo nel corso del mese di \_\_\_\_\_, allorché \_\_\_\_\_ era deceduto da circa due mesi, comunicare agli eredi, prima dell'accettazione dell'eredità, la presenza di debiti del de cuius. Inoltre, dagli atti emerge che le figlie della ricorrente e gli abiatici hanno rinunciato all'eredità, mentre solo i due ricorrenti l'hanno accettata. Nulla impediva pertanto anche all'insorgente di rinunciarvi, oppure di chiedere il beneficio d'inventario, che le avrebbe permesso di conoscere l'esatto ammontare dell'asse successorio. Era quindi compito dell'insorgente, e non della Cassa, effettuare i passi necessari per evitare di dover essere chiamata a pagare i contributi rimasti impagati. 2.17. I ricorrenti sostengono di essere vittime di una disparità di trattamento poiché i dirigenti del \_\_\_\_\_ sono stati esonerati dalle loro responsabilità, mentre gli insorgenti sono stati chiamati a rispondere del danno causato dalla società. Q uesto Tribunale evidenzia che la lamentela sulla presunta diversità di trattamento fra assicurati viene a cadere, in generale non potendoci essere uguaglianza di trattamento fra assicurati qualora vi sia un'applicazione illegale di norme giuridiche. Il TCA non ha elementi per ritenere che i dirigenti \_\_\_\_\_ siano stati a torto esonerati dall'obbligo di risarcimento. Le due fattispecie sembrano peraltro già a prima vista del tutto diverse e quindi non paragonabili. Comunque anche volendo per pura ipotesi di lavoro dar seguito all'impostazione data dal loro patrocinatore, i ricorrenti non ne potrebbero trarre vantaggio alcuno. In proposito si osserva che in una sentenza del 4 giugno 2003 nella causa A. (K 31/03), il Tribunale federale delle assicurazioni ha nuovamente ribadito la propria costante giurisprudenza: " (...) D'une façon générale, un administré ne peut pas invoquer le principe de l'égalité de traitement pour bénéficier d'une faveur analogue à celle accordée illégalement à des tiers. En d'autres termes, il n'y a pas d'égalité dans l'illégalité, à moins que l'autorité ne refuse de revenir sur sa pratique contraire à la législation (cf. p. ex. ATF 127 I 3 consid. 3a, 125 II 166 consid. 5

et 122 II 451 consid. 4a et les références). (...)." Anche questa censura non può trovare accoglimento. 2.18. Gli insorgenti, nell'atto ricorsuale, hanno formulato la richiesta di essere convocati per un contraddittorio e fanno valere il diritto di essere sentiti ex art. 42 LPGa (cfr. doc. I, inc. 31.2005.10 + 11 e doc. V inc. 31.2005.10+11). Tale domanda è stata accolta dal TCA . Le ulteriori prove invocate dai ricorrenti sono superflue (doc. V, inc. 31.2005.10 e 11). Va innanzitutto rilevato che sulla base degli elementi fattuali relativi alla presente vertenza e delle tavole processuali, segnatamente della difficile situazione finanziaria della società, dello specchio concernente l'evoluzione del debito contributivo, dell'estratto conto dei contributi e delle dichiarazioni dei salari questo Tribunale ritiene la questione della responsabilità ex art. 52 LAVS dei ricorrenti sufficientemente chiarita. In particolare risulta irrilevante richiamare l'incarto dell'assicurazione contro la disoccupazione e \_\_\_\_\_, poiché gli importi chiesti dalla Cassa sono evinti dalle dichiarazioni di salario compilate dalla stessa società, da cui sono state dedotte le indennità per insolvenza direttamente versate ai beneficiari dalla Cassa disoccupazione. Gli importi evinti dal doc. B prodotto dai ricorrenti, corrisponde a quello del doc. 8 prodotto dalla Cassa. Non vi sono pertanto motivi per effettuare ulteriori accertamenti. Per contro, in virtù dell'art. 4 cpv. 4 L-rilocc i contributi sono dovuti anche sul bonus versato all'azienda, per cui è irrilevante richiamare l'incarto \_\_\_\_\_. Il TCA rinuncia pure all'audizione di \_\_\_\_\_ quale " persona informata sui fatti ", che non avrebbe mai spiegato le ragioni per le quali è stato rifiutato il diritto di audizione di cui all'articolo 42 LPGa. In realtà la Cassa non ha rifiutato il diritto di audizione, non avendolo, gli interessati, apparentemente, fatto valere in sede di opposizione. Del resto, anche se vi fosse stata una richiesta in tal senso, l'amministrazione era legittimata a respingerla (cfr. consid. 2.3). Risulta superfluo sentire \_\_\_\_\_ anche per " capire cosa sia stato deciso dietro le quinte di questa procedura " e " di come sia stata istruita la causa " (doc. V), poiché i motivi alla base della decisione sono stati spiegati dalla Cassa sia nella decisione formale, sia nella decisione su opposizione, sia nella risposta di causa. I ricorrenti sono inoltre al corrente di come è stata istruita la causa avendovi partecipato. Infine, come visto, non spettava alla Cassa informare l'erede della possibilità di rinunciare all'eredità. E' infatti compito dello stesso erede informarsi sui debiti del defunto, eventualmente chiedendo l'istituzione di un inventario, e poi decidere se rinunciare o meno all'eredità. Un'audizione di \_\_\_\_\_ non modificerebbe nulla a questo stato di cose e non gioverebbe alla causa dei ricorrenti. Anche la richiesta di completazione degli incarti AI, IPG, LADI e assegni di famiglia va respinta nella misura in cui i contributi di queste assicurazioni sociali già sono parte dell'intero incarto prodotto dalla Cassa e peraltro già visionato dai ricorrenti (cfr. lettera del 6 dicembre 2004 dell'avv. Avv. RA 1 che chiede di visionare i documenti della cassa e successiva consultazione degli atti il 22 dicembre 2004; allegato al doc. 11, inc. 31.2005.10). Come visto nelle considerazioni che precedono, risulta superfluo anche chiedere la documentazione inerente la procedura relativa ai contributi dovuti dal \_\_\_\_\_. Gli insorgenti invitano la Cassa a dimostrare l'invio della rettifica dei contributi nel 2002. Il TCA ha già indicato i motivi per i quali un accertamento in tal senso è superfluo al consid. 2.8. Anche la richiesta di completazione di edizione degli atti da parte della Cassa tramite la quale l'amministrazione viene invitata ad " edire " i documenti che certificano l'ammontare del danno " collaterale " riferito alle spese d'amministrazione ed agli interessi di mora non può essere accolta. Infatti, come visto, spetta agli insorgenti precisare per quale motivo e in cosa i calcoli della Cassa non sarebbero corretti (cfr. consid. 2.6.). Infine, per quanto concerne la richiesta di richiamare l'incarto di \_\_\_\_\_, questo

Tribunale non vede in cosa potrebbe essere utile per i ricorrenti, vista la loro palese responsabilità per il danno subito dalla Cassa indipendentemente da quanto detto dal terzo membro del CdA. Inoltre, conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kölz/Häner, *Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes*, pag. 47, no. 63; Gygi, *Bundesverwaltungsrechtspflege*, IIa ed., pag. 274; Kummer, *Grundriss des Zivilprozessrechts*, 4a ed., pag. 135; Scartazzini, *Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale*, tesi Ginevra 1991, pag. 63; cfr. pure SVR 2003 IV Nr. 1 pag. 1; STFA del 15 novembre 2002 nella causa R., H 177/01; STFA dell'8 ottobre 2002 nella causa C., I 673/00; STFA del 23 luglio 2002 nella causa G.; G.; G., H 170/01; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa C., H 194/01; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 26 novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa R. G., I 11/01; STFA del 13 novembre 2000 nella causa F. S., H 238/98; DTF 124 V 94; DTF 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e rinvii). Tale modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. (cfr. SVR 2003 IV Nr. 1 pag. 1; SVR 2001 IV no 10 pag. 28; DTF 124 V 94; DTF 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e rinvii). Alla luce di quanto sopra esposto il TCA ritiene la fattispecie sufficientemente chiarita e rinuncia all'assunzione di ulteriori prove. Ai ricorrenti, parzialmente vincenti in causa, rappresentati da un avvocato, vanno assegnate ripetibili parziali (art. 61 LPGa).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.